

### **Legge del 24 dicembre 2003 n. 350**

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)". *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2003 - supplemento ordinario*

#### **Articolo 4**

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero a commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

### **L'ATTUALE FORMULAZIONE DEL COMMA 49 DELL'ART. 4 RISULTA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO ORIGINARIO DAI SEGUENTI PROVVEDIMENTI**

#### **1. Decreto-legge del 14 marzo 2005 n. 35**

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 Legge di conversione n. 80 del 14/05/2005*

**Articolo 1** - Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".

#### **2. Decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203**

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005. Legge di conversione n. 248 del 02/12/2005*

**Articolo 2 ter** - Prodotti con false o fallaci indicazioni

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole:

"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione".

### **3. Legge del 27 dicembre 2006 n. 296**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario*

#### **Articolo 1**

941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".

**I COMMI 49bis e 49 ter SONO STATI INSERITI NELL'ART. 4 DELLA LEGGE 350 DEL 2003 DOPO IL COMMA 49 DALL'ART. 16 COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE DEL 25 SETTEMBRE 2009 N. 135**

### **Decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 135 (Legge di conversione n.166 del 20/11/2009)**

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

#### **Articolo 16 - Made in Italy e prodotti interamente italiani**

49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.